N. **3127-A-*bis***

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Relatore: **TRANTINO**, *di minoranza*)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(SPADOLINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(DARIDA)

E COL MINISTRO DELL'INTERNO
(ROGNONI)

E

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

VITALONE, VALIANTE, MURMURA, MANCINO, MARTINAZZOLI, BUSSETI, CALARCO, STAMMATI, MAZZA, SAPORITO, PASTORINO, FALLUCCHI, NEPI, AVELLONE, AMADEO, GIACOMETTI, FORNI, D'AGOSTINI, COLOMBO VITTORINO (V.), ACCILI, JERVOLINO RUSSO, VERNASCHI, PATRIARCA, PAVAN, SALERNO, BORZI, LAI, MEZZAPESA, D'AMELIO, BEVILACQUA, COSTA, GRASSI BERTAZZI, SENESE, RIGGIO, COLOMBO AMBROGIO, VINCELLI; PECCHIOLI, BENEDETTI, GRAZIANI, IANNARONE, LUGNANO, TEDESCO TATÒ, TERRACINI, TROPEANO, VENANZI

APPROVATO, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 28 gennaio 1982 (Stampati nn. 1562, 1412 e 1549)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 29 gennaio 1982

—

Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

Presentata alla Presidenza il 23 febbraio 1982

RELAZIONE DI MINORANZA

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È regola di responsabilità morale studiare culturalmente un fenomeno prima di regolarlo legislativamente.

Se poi si tratta dell'affare-terrorismo, riguardando il diritto alla vita di cittadini incolpevoli bersaglio dei signori della morte, la trivellazione deve sostituire il rutinario approfondimento. A noi sembra (e siamo in illustre compagnia) che la cosiddetta « legge dei pentiti » è atto di incultura politica, di resa etica, di debilitazione istituzionale, offesa umana al lutto di chi ha visto la propria vita profanata dalla bestiale violenza altrui. Guiridicamente, è poi la grottesca fine di quanto rimaneva dello stato di diritto, che ha fondamento nella certezza normativa e nella *par condicio* di trattamento.

Sia chiaro: se esiste una dottrina politica contro il sistema o contro lo Stato o improntata al *cupio dissolvi*, nessuno più e meglio del Governo può dirsi ispirato ad essa stante che con la legge in esame si accelera il processo di distruzione dello Stato e quindi del sistema.

La nostra alternativa che ha per obiettivo le istituzioni e mai la società civile che è fatta anche della pelle della nostra comunità umana, mai e poi mai ha confuso lo Stato come casa di tutti col sistema come palazzo di « lor signori », di complici volontari (si chiamino « talpe ») e non (si chiamino « permissivi-garantisti ») della mala pianta del terrorismo.

Che, nata selvatica, è stata trasferita in serra.

È di fatti una produzione del regime.

Fisiologicamente trova brodo di coltura nella corruzione della verità, nello sfascio morale del costume, nello sfacelo economico dilatatore d'ingiustizie, ribellioni e frustrazioni.

La corruzione della verità è la struttura di base del fenomeno terroristico.

Giudici e politici hanno fabbricato con impegno perverso sin dagli anni '70 una immagine rozzamente mistificata della violenza politica, deformata sino al consolidamento, alla metallizzazione, negli alti forni del terrorismo.

Per rispondere al rapporto Mazza, da Milano partì l'ordine opposto: la violenza non sta a sinistra.

E alcuni giudici politicizzati e cinici consegnarono a ministri e Presidenti del Consiglio un'immagine artificiosa e falsa, dove si confondeva la violenza del singolo o di qualche gruppuscolo senza radici con il serraglio delle iene che veniva camuffato per oratorio di pensatori ribelli ma innocui.

Cominciò la strage degli innocenti per creare qualche colpevole al grido « a destra sta il nemico ». E allo Stato accadde come nel paradosso di Kafka al cacciatore, che, avendo un solo colpo in canna tra la tigre e il gatto selvatico mirò al secondo per ingraziarsi la prima, che, vistolo senza difesa, si divertì a sbranarlo...

Mentre imperversava la caccia alle streghe il terrorismo vero, unico, quello pericoloso ed organizzato, e cioè quello rosso, si trasformava in esercito di morte con compiacenza di tanti, a cominciare dai socialisti, che, dalle colonne dell'*Avanti!* definivano « figli nostri » i guerriglieri terroristi. Venivano intanto meno gli anticorpi generazionali, e così giovani disoccupati, nevrotizzati da attese pluriennali ed inutili di un posto di lavoro, assistendo allo scempio del pubblico danaro, alla ostentazione di ministri saccheggiatori sempre riproposti anche quando si prometteva « pulizia », alle fortunate e vertiginose carriere di personaggi squalificati, all'accumulo disonesto di ricchezze facili ed enormi, si determinavano alla droga della violenza, anzi spesso alla droga prima e alla violenza quindi, scegliendo l'arruolamento ben retribuito negli squadroni della morte che uccidevano per capriccio, per collaudo, per niente, nel Paese dalla morte facile.

Sopra la ciurma, la soldataglia, ben pagata dallo Stato, teorici e divulgatori, professori universitari, docenti delle scuole d'obbligo, giornalisti e libellisti strutturavano dottrine e ideologie, passando dal salotto del ministro al covo dei « compagni », sempre dispensando veleni profumati e micidiali: con l'alibi di migliore giustizia sociale (richiesta ineccepibile e fondata) si rivolgevano alla fabbrica « per abbattere le mura di Gerico », ricavare macerie e fondare la città operaia per lo Stato operaio (così la « scuola di Padova »).

Riviste e opuscoli in libera vendita spiegavano tecniche per massacri, mentre in certe città del Sud si arrestavano studenti anti-regime colpevoli di apologia, per avere scritto sui muri « onore agli ustascia » !...

Si apriva intanto la gara alle protezioni.

Dissolti o imbavagliati i servizi segreti, aperte al culto... le ambasciate dello Est, i nipoti del partito comunista italiano trovavano agibilità politica nelle università « sociologicamente caratterizzate » (da Trento, a Padova, a Roma, a Cosenza), vantavano provenienze cattoliche (da Moretti a Curcio, la stirpe dei « catto-comunisti »), esibivano padrini di fama, notorii oltre che noti, e si leggeva persino una intervista di Mancini dove, difendendo Piperno, il calabrese precisava « difendo un po' me stesso » (*Lotta Continua* del 21 aprile 1980, pag. 16).

Così radici fisiologiche e patologiche si intrecciavano per apprendere, dopo tante cortine fumogene, che « il terrorismo ha ricevuto colpi mortali solo quando i servizi di sicurezza hanno potuto agire contro di esso. Questi servizi hanno potuto agire solo quando la cagnara che le sinistre regolarmente orchestravano contro ogni loro iniziativa paralizzandola, è cessata. E la cagnara è cessata solo quando il PCI ha tolto l'embargo all'antiterrorismo ordinando a un suo militante, il giudice Calogero, di dare il via alle manette » (Montanelli, *La Sicilia*, 21 aprile 1980, « Chi sono i padrini delle BR »).

Né reggeva « la favola per bambini deficienti » (Enrico Mattei) che la fabbrica vigilava, perché era (ed è: Scricciolo insegni !) spesso incubatrice, per arrivare alla conclusione che « il compagno eretico entra nel sistema, dato che dalla vicenda D'Urso è emerso un fatto nuovo: le BR hanno imparato a far politica e si ripresentano come uno dei partiti del sistema riconosciuti di fatto. Nipoti di Marx e

Lenin, figli di Stalin, eredi della vecchia ideologia rivoluzionaria, sono l'odiata sinistra eretica del movimento comunista » (*Il Settimanale*, 3 febbraio 1981, pag. 10); e per essere più espliciti interveniva Pannella per definire il fenomeno: « Certo che chiamiamo i brigatisti compagni assassini. Le Brigate rosse vengono fuori dalle sacrestie comuniste. Non avere il coraggio di ammetterlo è molto grave » (*Il Settimanale*, stessa data, pag. 16).

Senza ambizioni saggistiche concludiamo il discorso: il regime, accortosi che il terrorismo è stabilizzante (i brigatisti avrebbero liberato Moro, deciso a lasciare la DC, se « destabilizzanti » e pubblicato gli atti del processo dove è descritto l'album di famiglia della DC, per come abbiamo appreso dopo di un *blitz* dei carabinieri nel covo Mantovani !), prima ha chiuso entrambi gli occhi, poi uno (sino a scambiare il gesto per una « strizzata... ») e infine li ha aperti, quando era troppo tardi.

Registrate sconfitte clamorose, si scopre la istituzionalizzazione della delazione: la legge dei pentiti !

E manco a farlo apposta, senza ancora gli scandalosi salvacondotti della legge al nostro esame, si ottengono successi (Dozier, anzitutto), e « cantate » che possono essere considerati, sino a quando non sarà varata la perversa normativa in gestazione, « colpi » inferti alla bestia nemica, e non oggetto di trattativa con spioni, delatori e mitomani.

Ci spieghiamo.

Premesso e sviluppato il tema dell'incultura politica, per mancata analisi del fenomeno (bastavano meditate riforme sociali per togliere l'acqua ai pesci rossi !) dobbiamo convenire con tanti statualisti (e non vicino a noi !) che la presente formulazione legislativa è la morte etica della pretesa punitiva.

Solo uno Stato di cartapesta affida alle « verità » del « pentito » la gestione delle indagini, perché di fatto viene scorporato il magistrato, su cui si scaricano ulteriori, enormi responsabilità, essendo l'autore delle rivelazioni il regista della dinamica istruttoria, tacendo o ammettendo, dosando o eccedendo, accusando innocenti, vendicandosi per vecchi conti da regolare, coprendo colpevoli e irridendo alla legge, perché la « sua » legge, quella che gli riconosce lo *status* di delatore-premiato, prevale su tutto, dipistando, se vuole, intere inchieste per eventuali « missioni »... confessorie, studiate nelle università carcerarie !

Il delinquente comune invoca la Costituzione, a questo punto (ha ragione Paolo Rossi, il costituzionalista, non il campione « pentito »...), perché è sommamente ingiusto ottenere solo una riduzione per concessione di « generiche », se si « confessa » in un reato di rapina, indicando ad alto rischio complici e favoreggiatori, mentre resta « impunito » (efficacia giuridica del dialetto romanesco !) un autore di strage, che, in una crisi viscerale... strategica, vuole vomitare verità sporche di sangue innocente !

Il risultato sarà una nuova tattica criminosa: i delinquenti comuni si trasformeranno in politici, la rapina sarà « esproprio proletario » e se si uccide il direttore della Banca, si sarà operata la eliminazione di un « servo del capitalismo », « nemico della classe operaia » !...

La debilitazione istituzionale è nelle cose: quale credibilità può presentare un Paese, unico al mondo, che si arrende alle « verità » del pentito, che viene rimesso in libertà, e inutilmente ricercato quando si scopre che i benefici di cui agli articoli 1 e 5 (« cause di non punibilità ») sono stati applicati « sulla base di false o incomplete dichiarazioni » (articolo 10) !

E le vittime ?

E i parenti ?

Sarà enormemente appagante e consolatorio vedere circolare il carnefice del proprio sangue, perché dopo una notte insonne ha deciso di « pentirsi », senza smantellare covi o smascherare complici sino a consentirne la cattura, ma sbocconcellando qualche particolare, qualche notizia, qualche ammissione.

E le considerazioni della madre di Saronio, appresa la liberazione dell'assassino Fioroni, sono le nostre, di tutti noi

che ancora non abbiamo scelto la foresta per ululare !

Detto della *par condicio*, non occorrono molte considerazioni per il tema della certezza del diritto: basterà esaminare le singole disposizioni, per accorgersi che non basterà agli autori delle stesse un doppio pentimento sulla istituzione del... pentimento, per meritare pietosa assoluzione dal più disponibile dei confessori.

Sempre che costoro abbiano fede (e le nostre riserve sono legittime...).

E dato che ci occupiamo di terrorismo con introduzione anomala di un tema spirituale (il « pentimento », e non nel paradigma dell'articolo 56 del codice penale, ma in funzione di esimente specialissima, travolgente la sistematica sostanziale e procedurale !) adottiamo una terminologia cara al dottor Curcio: la « variabile impazzita », istituto mutuato dal « palazzo ».

Il banco di prova è l'ergastolo e meglio gli ergastoli.

E infatti: ancora caldi i risultati quasi plebiscitari ottenuti col metodo della democrazia diretta (il *reefrendum* scorso), il provvido legislatore ha usato la spugna nei confronti della volontà popolare: un vero, gravissimo colpo di mano che invalida e vanifica ogni risultato legale a seguito di un metodo novellistico scorretto, perché almeno sovralegale.

Seguiteci: all'articolo 2 l'ergastolo è abbattuto ad un livello sanzionatorio che non può superare i quindici anni (!); all'articolo 3 la svendita continua (« a prezzi imbattibili » direbbe il ciarlatano...) e vi è ulteriore riduzione: « la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da 10 a 12 anni » (!!); ma se « i comportamenti sono di eccezionale rilevanza », nello stesso articolo 3 ci imbattiamo in un'altra disciplina riduttiva: « le pene sopraindicate sono ridotte di un terzo », e cioè anni 6 mesi 6 e giorni (!!!); ma se concorrono altri ergastoli nei confronti dello stesso autore, la pena ridotta nelle misure soprariportate può essere aumentata con sanzioni « pari alla quinta parte di ciascuno di quelle inflitte », con tale strabiliante traduzione numerica: due ergastoli ridotti uno a 6 anni e 6 mesi, più la quinta parte della pena base per l'altro, si ottiene un totale di otto anni !!!

A stabilire conteggi e sconti è il pubblico ministero che « determina, se occorre, quale pena deve essere eseguita »...; e tale magistrato non è fissato dalla legge, ma può essere scelto dal terrorista che ha deciso di... pentirsi !...

L'articolo 4 sovviene alla bisogna: « se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna più grave, o in casi di pari gravità, presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna ».

Così al « compagno assassino » se non garba un certo magistrato, egli può spostare la competenza con altra strage (per essere il reato « più grave ») o, in caso di più stragi, ne può confezionare altra in luogo di migliore gradimento... giudiziario !

Sembra un dettato schizofrenico, ma è testo al nostro esame ! . . .

E tutto per la miserabile moneta di qualche « elemento di prova », neppure determinante, ma « rilevante » appena !

Ma non si può lasciare il povero « pentito » in balia del tempo lento del rito penale (che può essere ancora più lento, senza scandalo, per il cittadino perbene in attesa di giudizio, mai per l'assassino colto da convulsioni da « pentimento »...), e così la libertà provvisoria tanto negata a tanti stracci giudiziari, stante all'articolo 6 « può essere concessa con la sentenza di primo grado o anche successivamente », tenuto conto della « personalità » del condannato a cui possa accordarsi anche per « comportamento » prognosi di ... santità !

E se il « pentito », oltre al suo bravo ergastolo, ha pendenze per stragi, omicidi ed altre chinchiglierie ancora in fase istruttoria, la concessione della libertà provvisoria calamita tutte le pendenza, e deve essere subito libertà (articolo 6) !

La sospensione della pena, poi, spesso negata al minore per furto aggravato, per una scelta rigorista di politica criminale, ex articolo 7 viene dilatata sino a 3 anni e 6 mesi; la liberazione condizionale, ancora di norma legata per reati gravi contro il patrimonio, che comunque, anche se

gravi non offendono la vita della comunità, scatta a favore del « pentito » solo che abbia scontato metà della pena: gli ergastoli definiti in otto anni si liquidano in termini di libertà dopo 4 anni, che possono essere ulteriormente abbreviati (articolo 7!) su proposta del Ministro di grazia e giustizia!

Quando infine ci si accorge che « le cause di non punibilità » sono state applicate « sulla base di false o incomplete dichiarazioni » (articolo 10) è ammessa la revisione della sentenza, senza neppure emissione di ordine di cattura internazionale!

Ma il dettaglio non supera il muro degli interrogativi principali: e se i concorrenti, in tipi di reato plurisoggettivi, si pentissero tutti, a catena, rivelando reciproche notorietà? Ma qual è la definizione giuridica del « pentimento »? Pentimento o confessione?

E con quali controlli? Non si offrono fonti eventualmente inquinate alla reteorica (così diventa » « sete di giustizia » ? E non si abbatte con la strategia, l'istituto della « spontaneità » ?

La dolorosa istoria si conclude, dopo l'unico articolo opportuno, il 12, che solennemente definisce l'intruglio come legislazione contro l'« eversione dell'ordinamento costituzionale », con una franchigia semestrale per i futuri « pentiti »...

È vero che la storia dell'errore esige altri errori...

La « pentita » Costanza Diotallevi che centoventi anni orsono distrusse con la menzogna, servita come « pentimento, lo onore e la libertà del povero Venanzi, torna attuale, e può consentirsi una cascata di risate rivolte a noi « legislatori », che, in pompa magna, fabbrichiamo paradossi (e vi prego di elogiare l'eufemismo) e alleviamo « talpe » nel « palazzo »!... Noi del MSI-DN mettiamo in mora complicità e paure, e alla guerra rispondiamo con leggi di guerra.

Vi preghiamo di risparmiarci i luoghi comuni: la pena di morte non esalta nessuno, ma è l'unica risposta contro la perpetuità della pena di vita, della pelle in prestito, del proiettile vagante, dell'assassinio per provare l'arma o « segnalare » la ripresa delle ostilità, mentre crescono i cumuli dei rifiuti della pubblica morale, dell'economia, dello svilimento generazionale, dei privilegi disonesti e delle libertà civili disonorate! Comprendiamo che è tutta una catena di montaggio, ma la nostra proposta serve a spezzarne le cinghie.

Né si dica ancora che al terrorista nulla importa della vita, perché è storia quotidiana l'implorazione della vita ad opera di vilissimi assassini, verniciati da guerrieri, che riescono solo davanti alle armi puntate a gridare « non sparate, non sparate ».

Gli ulteriori problemi etici, religiosi, giuridici richiamano risposte che già abbiamo offerto in documentata pubblicistica (basti per tutto il volume di Almirante, ricco di analisi e di riferimenti, dalla Bibbia ai padri della Chiesa, alla legislazione mondiale, a quella europea, alla non verificabilità dei miti delle lunghe attese del condannato a morte, stante la scelta del processo militare, alla esigenza di esemplarità scoraggiante e non di mucchi di cadaveri sulle carrette: noi siamo un partito che ha scelto la vita, sfidando anche chi non ce la consentiva con le note e recenti cacce all'uomo dopo ignobili orchestrazioni calunniose!). La deterrenza (caso Lindberg insegni!) è conseguenza naturale: l'esperimento, comunque, è reclamato dalla vigenza della imperversante pena di morte giornaliera, dispensata dai terroristi, senza leggi, senza giudici, senza colpe, senza appelli!

Ma la richiesta non è di un gruppo politico, ma di una vasta e dolente comunità umana di un milione e trecentomila cittadini, oltre la nostra area politica, un vero censimento di coscienze, che superando ricatti e paure ha vergato nome e indirizzo per sfidare i Don Abbondio di tutte le parti politiche.

E così è agli atti la petizione n. 166 del 28 aprile 1981, che a firma di una delle ultime matrone romane, Anna Mattei (che ha sempre negli occhi e sul cuore la giovinezza, il sorriso, la voce dei figli di-

venuti fiamme e carbone), chiede alla Camera:

« 1) che sia deliberato e dichiarato lo stato di guerra in quelle parti del territorio dello Stato in cui è necessario combattere ed eliminare il terrorismo, a norma degli articoli 217, 218, 219 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in relazione all'articolo 10 del vigente codice penale militare di guerra;

2) che, in applicazione dell'articolo 219 del ricordato testo unico, siano giudicate dai tribunali militari le persone imputate dei delitti contro la personalità dello Stato, previsti nel Titolo I del Libro II del vigente codice penale;

3) che, in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 27 della Costituzione, venga comminata la pena di morte nei casi previsti dalle leggi militari di guerra anche in tempo di pace ».

Ma siamo ormai adulti per troppe delusioni.

E temiamo grandemente pigrizia morale, disaffezione al dovere, dimissioni psicologiche sui grandi temi.

Senza affievolire la forza della nostra tesi principale, da avvocati del diritto alla vita, come nel caso presente, abbiamo il dovere di proporre « subordinate ».

Rinviando al testo degli emendamenti alternativi o migliorativi, la nostra proposta vicaria può essere desunta dalla disciplina normativa del nostro articolo 1, interamente sostitutivo:

« Per gli autori di reati commessi a fine di terrorismo o di eversione che si costituiscono consegnando le armi, le pene sono diminuite da un terzo alla metà. La pena dell'ergastolo può essere ridotta fino ad anni 18.

Per coloro che pur appartenendo a banda armata, oppure ad associazione eversiva, non hanno concorso nella commissione di delitti a fine di terrorismo o di eversione e consegnano le armi, oppure per chi, dissociandosi, fornisce all'autorità giudiziaria o all'autorità di polizia, elementi concreti ed utili per la individuazione dei componenti di associazioni terroristiche od eversive, la pena è diminuita sino a due terzi.

Se colui che si costituisce o si dissocia ai sensi dei precedenti commi è un minore, può beneficiare del perdono giudiziale, anche con sentenza del giudice istruttore, sentito il procuratore generale.

Le previsioni di cui ai precedenti commi sono applicabili se la costituzione, la consegna delle armi, la dissociazione e le informazioni avvengono non oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge sulla *Gazzetta ufficiale* ».

Onorevoli colleghi, convinti con Montale che nel predisporre il testo al nostro esame gli autori hanno fatto il loro meglio per inventare il peggio, ci onoriamo di richiamare la vostra libertà. Di uomini prima che di parlamentari. Che con coraggio (anche quello che nasce dalla paura), oppongono ai nemici dello Stato la difesa dello Stato, che, per non essere regime, può trovare anche noi in prima linea, senza iattanza, con cuore di padri, contemporanei dell'angoscia dei figli.

TRANTINO, *Relatore di minoranza.*